

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 4/2016)

Parere n. 163 del 04/08/2021

Oggetto: TOFANA SRL – Impianto idroelettrico sul torrente Boite a monte del centro abitato di Cortina d’Ampezzo (BL) – Comune di localizzazione: Cortina d’Ampezzo (BL)- Procedura V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018).

PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 07/02/20 la società Tofana S.r.l., con sede legale in Via dello Stadio n. 12 CAP 32043 in Cortina d’Ampezzo, C.F. e P. IVA 01089670259, ha presentato domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016, acquisita con prot. n. 62202 del 10/02/20

Con nota prot. n. 120294 del 13/03/2020 la Direzione Ambiente – U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e richiesto la verifica formale della documentazione.

In data 03/04/20 è pervenuta la nota della Direzione Turismo, acquisita con prot. n. 144470 del 03/04/20.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/04/20 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

In data 20/05/20 il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/16, in modalità integralmente telematica come da accordi intercorsi con il Comune di Cortina d’Ampezzo.

Con nota prot. n. 0269679 del 08/07/2020 la Direzione Ambiente – U.O. VIA ha chiesto documentazione integrativa formale. La società Tofana, con nota del 10/07/20, acquisita con prot. n. 276807 del 13/07/20, ha chiesto la proroga fino alla data 31/10/20 per la presentazione della documentazione richiesta e con nota prot. 325777 del 18/08/2020 il Direttore della Direzione Ambiente ha comunicato l’accoglimento della suddetta richiesta di proroga.

In data 28/10/20 la società proponente ha presentato la suddetta documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 466799 del 03/11/2020, prot. n. 466836 del 03/11/2020, prot. n. 466820 del 03/11/20, prot. 466862 del 03/11/2020 e prot. n. 466889 del 03/11/2020.

Con nota prot n. 518704 del 04/12/2020 la Direzione Ambiente ha inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo e comunicato la pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

Risultano pervenute le seguenti osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- Comune di Cortina d’Ampezzo (pervenute il 01/02/21 con prot. reg. n.46968 del 02/02/21);
- Sig.ri Michielli Paolo e Davide, (pervenute il 29/01/21 ed acquisite con prot. reg. n.44563 del 01/02/21);
- Sig.ra Menardi (pervenute il 28/01/21 ed acquisite con prot. reg. n. 41623 del 29/01/21);
- Sig. Massimo Caproni (pervenute il 30/01/21 ed acquisite con prot. reg. n. 44435 del 01/02/21);

- Sig. Lacedelli (pervenue il 28/01/21 ed acquisite con prot. n. 41745 del 29/01/21)
- Sig.ra Deppi a nome delle Associazioni Mountain Wilderness, WWF Veneto, Gruppo Promotore Parco del Cadore, Comitato Peraltrestrade Dolomiti (pervenue il 30/01/21 ed acquisite con prot. n. 44544 del 01/02/21)
- Prof.ssa Ceiner e Sig.ra Ruffato (pervenue il 02/02/21 ed acquisite con prot. n. 47522 del 02/02/21);
- Sig. Renato Frigo (pervenue il 29/01/21 ed acquisite con prot. reg. n. 44514 del 01/02/21)

Risultano pervenuti i seguenti pareri:

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso (prot. 0032072-P del 23/12/20 acquisito con prot. regionale n. 550658 del 28/12/20);
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – Sede di Venezia – (prot. n. 616/21 del 02/02/21 ed acquisito con prot. reg. n. 46953 del 02/02/21).

2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 28/04/2021

Nella seduta del 28/04/2021 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere **NON** favorevole di compatibilità ambientale per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

VISTA	la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la DGR 568/2018, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;
ESAMINATO	lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
VALUTATE	le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
RICHIAMATO	il parere favorevole espresso con nota prot. n. 616/21 del 02/02/21 (ed acquisito con prot. reg. n. 46953 del 02/02/21) dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;
CONSIDERATA	l'istruttoria effettuata dal Dott. Mauro Miolo che conclude sostenendo che: "Le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";
TENUTO CONTO	dell'analisi di Veneto Sviluppo S.p.a. sulla sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto in argomento;
CONSIDERATO	che per l'intero tratto interessato l'Amministrazione regionale prevede di effettuare uno studio idraulico che, in analogia con quanto proposto per il tratto a valle, dovrà ridefinire l'assetto dell'alveo alla luce degli effetti innescati dagli importanti eventi di piena (VAIA 2018);

- POSTO** che finché non saranno disponibili le risultanze di tale studio non risulta possibile ipotizzare la compatibilità delle opere rispetto al regolare deflusso idrico del torrente Boite;
- TENUTO CONTO** che per le problematiche sopra esposte, gli **scavi** necessari ad interrare la prevista condotta di diametro di 1600 mm siano comunque **incompatibili con la stabilità dei versanti attraversati**;
- CONSIDERATO** che nella seduta del 15/01/2020 il Comitato Tecnica regionale VIA ha presentato e condiviso i contenuti dell'“Orientamento operativo per la valutazione di istanze intese alla realizzazione di impianti idroelettrici”;
- RICHIAMATO** il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”;
- RICHIAMATO** il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;
- CONSIDERATO**
- che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
 - che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,
 - che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi “ALTO”, “MEDIO”, “BASSO”;
 - che con deliberazione n. 465 del 02/03/2010 la Giunta Regionale ha trasferito alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico e pertanto a decorrere dal 01/01/2009 è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali;
 - che la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici, funzioni conferite con la deliberazione n. 338 del 24/03/2016 della Giunta Regionale recepita con Atto n. 37 del 26/04/2016 del Presidente della Provincia di Belluno;
 - che, con riferimento ai due punti precedenti, la Provincia di Belluno con la nota n. 9483 del 22/04/2021 ha inviato le proprie considerazioni, acquisite dal Comitato;

AL DECRETO n. 29 del 7 SET. 2021

- nel caso di specie, la Provincia ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all' "Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce in rischio ambientale "ALTO" per il corso d'acqua interessato dalla derivazione (torrente Boite);

RICHIAMATA

la Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01 luglio 2015 (Causa C461/13) che stabilisce quanto segue: "1) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l'autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva. 2) La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev'essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l'elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i)";

CONSIDERATO

che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

CONSIDERATO

che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

CONSIDERATO

che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato;

CONSIDERATO

che l'applicazione al caso in esame dei criteri tecnico scientifici messi a disposizione dalla "Direttiva derivazioni – Approccio metodologico per le

valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche”, pone la proposta di derivazione d’acqua in oggetto in classe di rischio ambientale “ALTO”;

CONSIDERATO

che la Provincia di Belluno nel proprio contributo istruttorio acquisito con la citata nota n. 9483 del 22/04/2021, che il Comitato fa proprio, ha comunicato quanto segue: *“Valutati gli impatti sulle matrici ambientali, considerato in particolare che il rischio che a seguito della realizzazione e della messa in esercizio dell’impianto in progetto si verifichi un deterioramento dello stato di qualità per il corpo idrico in argomento (T.Boite C.I. 493_25), oppure il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PdGAO per lo stesso, risulta essere “ALTO”, in applicazione del principio di precauzione ambientale, si propone al Comitato l’espressione di un giudizio di compatibilità ambientale non favorevole, in quanto **la derivazione d’acqua in progetto, richiesta dalla società Tofana S.r.l., non risulta essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 e, più in generale, con le disposizioni e gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE** (art. 4 – obiettivi ambientali). Riguardo a quanto sopra, si precisa che la valutazione del rischio ambientale condotta dallo scrivente ufficio sulla base dei criteri tecnico scientifici messi a disposizione dalla “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche”, che pone l’iniziativa in progetto al livello peggiore (rischio “ALTO”), ben risponde ai requisiti richiesti dall’art. 301, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (“Attuazione del principio di precauzione”), secondo cui: “ai fini della corretta applicazione del principio di precauzione, il rischio (per l’ambiente o la salute) deve essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”, quale risulta essere quella qui effettuata sulla base dei criteri scientifici oggettivi forniti dalla D.D., formalmente riconosciuti a livello di Distretto Idrografico delle Alpi Orientali”.*

RICHIAMATO

il **parere negativo** espresso con nota prot. n. 0032072-P del 23/12/20 (acquisito con prot. Reg. n. 550658 del 28/12/20) dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, che si riporta di seguito: *“Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento in argomento, a conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progettato impianto idroelettrico sul torrente Boite a monte del centro abitato di Cortina d’Ampezzo (BL) per le seguenti motivazioni: come esposto nel precedente punto n. 2.1.a, la realizzazione dell’impianto idroelettrico in questione determinerebbe un impatto sul paesaggio non accettabile, sia per quanto riguarda l’opera di presa, che si caratterizza quale imponente manufatto tecnologico lungo un tratto del torrente Boite integro e di pregio paesaggistico, oltre che da una riduzione della portata d’acqua capace di modificare irreparabilmente il paesaggio sia dal punto di vista morfologico che percettivo; sia per quanto riguarda gli scavi per la tubazione e soprattutto il passaggio della tubazione sotto gli affluenti del Boite stesso, che porterebbero ad una perdita irreparabile dell’attuale morfologia dei luoghi; sia per la centrale di valle, che introdurrebbe un elemento fuori scala ed incongruo rispetto al contesto*

ALLEGATO

B

AL DECRETO n. 29 del 7 SET. 2021

paesaggistico di riferimento, ove già la presenza della stazione di risalita della cabinovia risulta una criticità paesaggistica rilevante”.

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

3. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 206724 del 05/05/21 la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito di parere **non favorevole** di compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni in data 13/05/2021 ed acquisite con prot. reg. n. 223124 del 14/05/21.

4. VALUTAZIONI FINALI DEL GRUPPO ISTRUTTORIO formulate con il contributo della nota n. 19730 del 02/08/2021 della Provincia di Belluno

PUNTO I.

A riscontro dell'osservazione mossa dalla società Tofana S.r.l. circa il fatto che le disposizioni di cui alla cosiddetta “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” non possono applicarsi al progetto in esame, in itinere dall'anno 2014, poiché la Direttiva è applicabile solamente alle istanze di nuova derivazione e di rinnovo, si fa rilevare che la norma secondo cui non è possibile rilasciare la concessione di derivazione d'acqua ed in generale approvare un progetto i cui effetti possono produrre un deterioramento dello stato del corpo idrico interessato, oppure il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per lo stesso C.I. dal PdGAO, sono contenuti già nella Direttiva 2000/60/CE (DQA), risalente al 2000, e successivamente recepiti a livello Nazionale con le norme di settore (vedasi in particolare il D.Lgs. n. 152/2006, art. 12-bis, comma 1, lettera a), del RD 1775/1933.

Ciò premesso, con riferimento alla pratica in esame, la Direttiva Derivazioni non è stata applicata in modo pedissequo, come sostiene il richiedente, ma è stata utilizzata come linea guida per la valutazione del rischio che, a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, si possa determinare un deterioramento dello stato del T. Boite (C.I. 493_25), oppure il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità per lo stesso previsti dal PdGAO 2015-2021 e più in generale dalla DQA. La D.D. è stata quindi usata quale primo strumento tecnico-scientifico in grado di fornire una metodologia tecnica idonea a valutare il sopracitato rischio, detto per l'appunto “Rischio Ambientale”, oggi a disposizione delle amministrazioni giudicanti.

Ai fini della valutazione ambientale ex ante della domanda di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in oggetto, il Comitato VIA, nell'ambito della discrezionalità tecnica che gli compete, ha deciso di far ricorso a criteri tecnici di comprovato rigore scientifico, quali quelli messi a disposizione dalla c.d. “Direttiva Derivazioni”, la cui validità è, ad oggi, pienamente riconosciuta nell'ambito del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. L'orientamento del Comitato VIA circa le modalità di utilizzo dell'approccio metodologico in argomento nei procedimenti in corso volti al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, relativi alle proposte di sfruttamento idroelettrico che insistono sul territorio della Regione Veneto, è stato presentato e condiviso in sede di Comitato VIA del 15.01.2020 e reso poi pubblico sul sito VIA della Regione Veneto nella sezione “Strumenti”, accedendo alla quale è possibile scaricare il documento in formato digitale (*.pdf). Si evidenzia pertanto che il modo di procedere sopra descritto, contrariamente a quanto sostenuto da Tofana S.r.l., non comporta la violazione del principio “tempus regit actum” né del principio “tempus regit actiones”, impropriamente invocati dal richiedente nelle controdeduzioni del 13.05.2021.

PUNTO II.

A riscontro dell'osservazione mossa dalla società Tofana S.r.l. circa il fatto che lo stato di qualità indicato per il corso d'acqua in disamina è errato, si precisa quanto segue. La classificazione dei corpi idrici è di

competenza della Regione Veneto sulla base delle valutazioni tecniche fatte da ARPAV e che, per quanto riguarda i corpi idrici che insistono sul territorio veneto, la stessa è stata ufficialmente validata e resa pubblica con la D.G.R.V. n. 1856/2015 ed il Volume 6/A del PdGAO 2015-2021. A tale classificazione, che assegna al T. Boite (C.I. 493_25) lo stato chimico "BUONO" e lo stato ecologico "BUONO", si deve quindi necessariamente fare riferimento per disposizione di legge.

Si fa inoltre rilevare che lo scopo dei monitoraggi ante operam posti a carico dei richiedenti di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, come quello eseguito dalla società Tofana S.r.l. (vedi elaborato n. 15.27 – "Analisi ambientali per la caratterizzazione del torrente Boite, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL) – Report stato di avanzamento", data: 20.10.2020), non è di classificare lo stato dei corpi idrici o di modificare la classificazione vigente, rispetto alla quale le competenze, anche di revisione, sono della Regione; quindi gli esiti dei suddetti monitoraggi ante operam, aventi un orizzonte temporale di un solo anno (limitata rappresentatività), non possono in alcun modo sostituirsi alla classificazione ufficiale attualmente in vigore (DGRV n. 1856/2015).

Nello specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Tofana S.r.l., gli esiti della suddetta classificazione non possono essere messi in discussione sulla base di un monitoraggio ambientale di parte della durata di un solo anno. Infatti, la classificazione ufficiale attualmente in vigore non ha utilizzato l'indicatore ISECI poiché lo stesso non è da ritenersi idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica di un corpo idrico (valore ambientale), come tra l'altro ufficialmente riconosciuto anche dagli stessi estensori del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali Aggiornamento 2015-2021 (vedasi in particolare il Volume 6, paragrafo 2.1.1, pag. 10 e 11). La stessa classificazione ufficiale dei corpi idrici superficiali, appartenenti al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (vedasi Volume 6/A del PdGAO 2015-2021), è stata condotta senza far ricorso all'ISECI.

PUNTO III.

Secondo la società Tofana S.r.l. lo IARI dovrebbe essere usato solo per confermare lo stato ecologico elevato di un corpo idrico e pertanto, poiché il C.I. 493_25 sul quale insiste la proposta di progetto risulta essere in stato ecologico "BUONO", questo indicatore non si sarebbe dovuto applicare nelle valutazioni ambientali ex ante condotte in sede di VIA.

Riguardo a ciò si precisa che la Provincia di Belluno, con il proprio contributo istruttorio prot. n. 9483 del 22.04.2021, ha effettuato la valutazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua seguendo scrupolosamente i criteri tecnico-scientifici messi a punto dalla "Direttiva derivazioni", i quali prevedono in modo esplicito (vedasi in particolare la Tabella 2 dell'Allegato 1 alla D.D., pag. 25) che la valutazione dell'intensità d'impatto per la componente morfologica/idromorfologica faccia anche riferimento al D IARI, che rappresenta la differenza tra il valore assunto dallo IARI a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto (da calcolarsi attraverso una idonea simulazione numerica – IARI_{POST}) e quello attribuibile al corpo idrico in esame (in questo caso il C.I. 493_25) allo stato di fatto (ovvero in assenza della derivazione d'acqua in progetto – IARI_{PRE}).

La D.D. (vedi Tabella 2, Allegato 1) prevede che, nel caso in cui lo IARI_{POST} sia tale da comportare il passaggio di classe, come si dimostra accadere per il caso in esame sulla base delle valutazioni condotte dallo stesso proponente [vedasi: "1) Stima dell'intensità d'impatto per singola derivazione – componente morfologica/idromorfologica (utilizzo dell'indicatore DIARI) e conseguente valutazione del rischio ambientale", contributo istruttorio n. 9483 del 22.04.2021], il livello d'intensità d'impatto connesso sia da ritenersi "ALTO". L'alta intensità d'impatto, accoppiata ad un valore ambientale del C.I. 493_25 pari a "BUONO", fornisce un rischio ambientale "ALTO", come chiaramente evidenziato da questa Provincia con il proprio contributo istruttorio n. 9483 del 22.04.2021 (vedi: "Tabella 6: matrice del rischio ambientale per le acque superficiali", pag. 6).

Il richiamo alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 01.07.2015 riportata a pag. 6 del contributo istruttorio provinciale ha evidentemente un mero carattere rafforzativo, che non modifica, ma conferma, l'esito negativo (rischio ambientale "ALTO") della valutazione ambientale ex ante relativa alla derivazione d'acqua in progetto (vedi: Tabella 6, pag. 6), condotta dalla Provincia di Belluno in ossequio ai criteri tecnico scientifici forniti dalla D.D..

La società Tofana S.r.l. contesta le considerazioni inerenti l'indice IARI (in particolare il D IARI = IARI_{POST} - IARI_{PRE}) presentate dalla scrivente con il contributo istruttorio n. 9483 del 22.04.2021 (che tra l'altro si basano su quanto dichiarato dagli stessi esperti ambientali incaricati dal proponente), facendo un richiamo ai

contenuti ed alle disposizioni del D.M. n. 260/2010, che tuttavia non hanno una diretta attinenza con la valutazione ambientale ex-ante della derivazione d'acqua (criteri tecnico scientifici forniti dalla D.D.) eseguita in sede di VIA, bensì con la classificazione dei corpi idrici.

Va precisato che le disposizioni ed i contenuti del D.M. n. 260/2010, che riguardano nello specifico la classificazione ufficiale dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (come obbligo dettato dalla DQA), sono altra cosa e perseguono finalità diverse rispetto alle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni d'acqua, per l'effettuazione delle quali sono stati messi appunto dei specifici e mirati criteri tecnico-scientifici: dapprima con il *Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 29/STA del 13.02.2017* e successivamente con la "*Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche*", adottata con *deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali n. 1 del 14.12.2017*.

Il fatto che nell'ambito della classificazione ufficiale, per la quale si deve far riferimento alla DGRV n. 1856/2015 e al Volume 6/A del PdGAO 2015-2021, si faccia riferimento, ai fini dell'assegnazione di uno stato ecologico "ELEVATO" ad un corpo idrico i cui elementi di qualità biologica (EQB) risultano elevati, allo "Stato Idromorfologico", che risulta essere la combinazione (vedasi Tab. 4.1.3/c del D.M. n. 260/2010) di due distinti elementi di qualità, riguardanti: lo "Stato Morfologico" (attraverso l'indice IQM) e lo "Stato Idrologico" (attraverso l'indice IARI), non fa venir meno:

- i criteri tecnico-scientifici per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni d'acqua contenuti nella sopra richiamata "*Direttiva Derivazioni*" e quindi le valutazioni che per il caso in esame sono state effettuate dalla Provincia di Belluno con il proprio contributo istruttorio prot. n. 9483 del 22.04.2021 (vedasi in particolare il punto 1, da pag. 4 a pag. 7) e che prevedono anche l'impiego dello IARI (confronto tra IARI_{POST} e IARI_{PRE}) per la stima dell'intensità dell'impatto, come chiaramente evidenziato in Tabella 2, Allegato 1 alla D.D. (pag. 25);
- le disposizioni ed in particolare la definizione del concetto di deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale che sono state esplicitate in modo chiaro ed univoco con *Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01.07.2015 (Causa C-461/13)*. Detta Sentenza stabilisce infatti che: "si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale".

A tal riguardo si precisa inoltre che: l'alterazione del regime idrologico, quantificata attraverso l'indice IARI, rappresenta uno degli elementi di qualità specificamente indicati dall'allegato V della DQA nell'ambito della classe degli elementi di qualità idromorfologica, dunque, in base alla Sentenza della CGE Causa-461/13, lo IARI non deve, pena il diniego dell'iniziativa in progetto, subire un declassamento. Nel caso in esame, come chiaramente evidenziato a pag. 6 del *contributo istruttorio della Provincia di Belluno prot. n. 9483 del 22.04.2021*, a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto l'indice IARI subirebbe invece un chiaro scadimento (declassamento), passando da "ELEVATO" a "BUONO", cosa che si evince anche dalle valutazioni prodotte dalla stessa società Tofana S.r.l. in sede di istruttoria (vedasi elaborato n. 15.27 – "*Analisi ambientali per la caratterizzazione del torrente Boite, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL) – Report stato di avanzamento*", data: 20.10.2020).

Infine, non risulta pertinente il richiamo all'approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche ed alle specificazioni ed integrazioni allo stesso che sono stati indicati per il *Distretto Idrografico del Fiume Po ("Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche" – Distretto Idrografico del Fiume Po)*, dal momento che la proposta in progetto presentata dalla società Tofana S.r.l. insiste su un bacino idrografico facente capo al *Distretto delle Alpi Orientali*, per il quale sono stati definiti dei criteri tecnico-scientifici per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche che tengono dunque conto anche della specificità territoriale del distretto (ben diversa dal distretto padano) ed ai quali il Comitato VIA, nell'ambito della discrezionalità tecnica che gli compete, ha deciso di far ricorso ai fini della valutazione ambientale ex ante delle domande di derivazione d'acqua in corso di istruttoria alla data di adozione della cosiddetta "*Direttiva Derivazioni*" del *Distretto Idrografico delle Alpi Orientali*, come risulta dal verbale della seduta della Commissione VIA del 15.01.2020 (già sopra richiamato).

PUNTO IV.

Riguardo alla contestazione mossa circa il fatto che l'amministrazione non avrebbe effettuato una corretta applicazione del cosiddetto "Principio di precauzione", in quanto il rischio ambientale connesso alla realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua sarebbe solo paventato e non provato sulla base di uno specifico accertamento scientifico, come sancito dalla Sentenza della C. Stato, sez. IV, n. 1240 del 28.02.2018, richiamata dallo stesso proponente, occorre far notare che: la valutazione del rischio ambientale per il torrente Boite, connesso alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, è stata condotta sulla base di criteri tecnico-scientifici oggettivi, di comprovata validità, quali quelli messi a disposizione dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", che rappresentano, ad oggi, il miglior strumento operativo a disposizione delle amministrazioni giudicanti e rispondono a pieno titolo ai requisiti di cui al comma 2, dell'art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i quali: "per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva". Del resto il concetto di rischio già esprime un concetto probabilistico, unanimemente condiviso e accettato nell'ambito delle "valutazioni preventive" proprie della prevenzione ossia la determinazione della possibilità che si verifichi un danno a seguito dell'esposizione a un pericolo; in questo caso il danno è rappresentato dal deterioramento del corpo idrico, oppure dal mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PdGAO, a seguito della messa in esercizio di un impianto idroelettrico. La valutazione ambientale ex ante ha infatti questo scopo, ossia stabilire la probabilità del deterioramento o mancato mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità di un corpo idrico. In quanto tale, essa non è una supposizione, bensì un calcolo probabilistico, che permette scientificamente di valutare preventivamente il danno per fare in modo che non si manifesti. Utilizzando i criteri tecnico-scientifici della Direttiva Derivazioni, che attualmente costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica disponibile, si attribuisce alla derivazione d'acqua in argomento, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la derivazione medesima non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato che attualmente risulta privo di pressioni.

Nel caso in esame, la valutazione ambientale ex ante eseguita dal Comitato VIA per il progetto della società Tofana S.r.l. restituisce un livello di rischio ambientale "ALTO", ovvero un'alta probabilità che a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto si possa assistere ad un deterioramento dell'attuale stato di qualità del C.I. 493_25 (T. Boite), e quindi al mancato raggiungimento dell'obiettivo di qualità per lo stesso previsto dal PdGAO 2015-2021 (l'obiettivo di qualità per il C.I. 493_25 consiste nel mantenimento del "BUONO" stato chimico ed ecologico). Nell'ambito della valutazione preventiva propria della V.I.A., non è stato applicato in modo generico il "*principio di precauzione*" ma è stato invece determinato il livello di "*rischio ambientale*" associato alla costruzione ed esercizio dell'impianto, utilizzando i criteri tecnico-scientifici contenuti nella "*Direttiva Derivazioni – Approccio per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche*". Il Comitato VIA ha negato la compatibilità ambientale per l'iniziativa in oggetto avendo cognizione in anticipo del possibile danno a carico del corpo idrico, prevenendo in tal modo la necessità di dover intervenire a posteriori nel tentativo di riparare il medesimo.

Ciò posto, il Comitato VIA ha agito in ossequio all'approccio contenuto nell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che recita quanto segue: "*La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere **garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale***".

La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01 luglio 2015 (Causa C461/13), sull'argomento, ha introdotto il principio di "*non deterioramento del corpo idrico*" obbligando gli Stati membri "*salvo concessione di una deroga – a negare l'autorizzazione di un particolare **progetto** qualora esso **sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora***

pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva". Ovviamente, nel riferirsi a "progetti", la sentenza dà per assodato che le opere e gli impianti non siano stati realizzati e pertanto che "l'idoneità a" provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, ovvero a pregiudicarne il raggiungimento di un buono stato o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico sia determinata in via predittiva e non semplicemente prescrittiva.

Quindi, contrariamente a quanto sostiene Tofana S.r.l., il rischio ambientale legato alla realizzazione e messa in esercizio delle derivazioni d'acqua in progetto sul T. Boite (C.I. 493_25) non è "solo paventato e non provato" sulla base di uno specifico accertamento scientifico, come sancito dalla *Sentenza della C. Stato, sez. IV, n. 1240 del 28.02.2018* richiamata dallo stesso proponente, ma è del tutto concreto e attuale (rischio "ALTO"), in quanto valutato sulla base dei già richiamati criteri tecnico scientifici oggettivi di comprovata validità messi a disposizione dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche", pienamente riconosciuti nell'ambito del *Distretto Idrografico delle Alpi Orientali*. Riferendosi al principio di precauzione, invocato dal proponente, la valutazione effettuata dal Comitato VIA in esito alla determinazione del livello di rischio ambientale legato alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, definito sulla base dei criteri della D.D. (rischio "ALTO"), risponde a pieno titolo ai requisiti di cui all'art. 301 del D.Lgs. 152/2006 ("Attuazione del principio di precauzione").

Del resto il concetto di rischio già esprime un concetto probabilistico, unanimemente condiviso e accettato nell'ambito delle "valutazioni preventive" proprie della prevenzione ossia la determinazione della possibilità che si verifichi un danno a seguito dell'esposizione a un pericolo; in questo caso il danno è rappresentato dal deterioramento del corpo idrico, oppure dal mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PdGAO, a seguito della messa in esercizio di un impianto idroelettrico. La valutazione ambientale ex ante ha infatti questo scopo, ossia stabilire la probabilità del deterioramento o mancato mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità di un corpo idrico. In quanto tale, essa non è una supposizione, bensì un calcolo probabilistico, che permette scientificamente di valutare preventivamente il danno per fare in modo che non si manifesti. Utilizzando i criteri tecnico-scientifici della Direttiva Derivazioni, che attualmente costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica disponibile, si attribuisce alla derivazione d'acqua in argomento, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la derivazione medesima non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato che attualmente risulta privo di pressioni significative.

Sul tema delle possibili deroghe al mantenimento o raggiungimento dello stato di qualità di un corpo idrico, si rimanda alla trattazione del punto V delle controdeduzioni presentate dalla società il 13.05.2021.

PUNTO V.

Riguardo alla contestazione mossa circa il fatto che l'inserimento di un impianto idroelettrico sul corso idrico comporti obbligatoriamente il peggioramento dello stato di qualità delle acque, si ricorda che l'art. 4 comma 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del 23/10/2000, n. 2000/60/CE sancisce che gli Stati membri non violano la direttiva citata qualora l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato a uno buono di un corpo idrico superficiale sia dovuta a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, non solo a fronte di un interesse pubblico ritenuto prioritario dall'autorità procedente, ma solamente a condizione che:

- "sia stato fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico (a),
- le motivazioni delle modifiche o alterazioni siano menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni (b),
- le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile (c),

- ed infine per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale (d).”

Dello stesso tenore il disposto dell'art. 77, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che, nel recepire la disposizione comunitaria appena richiamata, stabilisce che le Regioni non violano le disposizioni del menzionato decreto nel caso l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato a un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

- 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 (**Piani di gestione e registro delle aree protette** - ndr) e 121 (**Piani di Tutela delle Acque** - ndr) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
- 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
- 4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.”

Le suddette condizioni non risultano verificate nel caso di specie.

PUNTO VI.

Riguardo alla contestazione mossa circa il fatto che l'Amministrazione ha evitato di dare debita rilevanza al parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino nonché alla dichiarazione di non necessità di valutazione d'incidenza, si precisa che risulta preclusa ogni tipo di considerazione in senso contrario in quanto il parere di non compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo in data 28/12/2020 è vincolante (cfr. motivazioni riportate al punto VIII).

Inoltre, utilizzando i criteri tecnico-scientifici della Direttiva Derivazioni, è stata attribuita alla derivazione d'acqua in argomento, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la derivazione medesima non risulta compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato che attualmente risulta privo di pressioni.

PUNTO VII.

Il proponente sostiene che, nelle motivazioni del provvedimento si afferma che "per le problematiche sopra esposte, gli scavi necessari ad interrare la prevista condotta di diametro di 1600 mm siano comunque incompatibili con la stabilità dei versanti attraversati" e che tale affermazione sia generica e assolutamente carente in punto di motivazione.

In merito si ribadisce quanto già espresso nel paragrafo "Aspetti Idraulici" del parere espresso dal Comitato VIA nella seduta del 28.4.2021; a rafforzare quanto già evidenziato in merito alla situazione di dissesto e ammaloramento, nel tratto interessato del torrente, delle opere esistenti, e della generale situazione di compromessa sicurezza idraulica, si evidenzia che con DGRV n. 293/2021 è stato finanziato uno specifico intervento di costruzione di opere idrauliche in località Molin Maderla per un importo complessivo di € 1.130.000,00.

Il proponente afferma inoltre che "...sono stati eseguiti in passato, senza provocare nessun dissesto per il versante, gli scavi per la posa della condotta di approvvigionamento del palazzo del ghiaccio"; l'affermazione non trova riscontro nella realtà poiché, a seguito della precaria stabilità del versante, in più punti la condotta, tra l'altro di diametro ben inferiore a quella prevista per l'impianto di cui trattasi, risulta scoperta e in precarie condizioni. A dimostrazione di quanto sopra espresso, a titolo puramente esemplificativo, si allega due recenti fotografie agli atti dell'U.O. Genio Civile Belluno dell'esistente condotta poco a valle del ponte della Salute.

Per la sistemazione della problematica evidenziata il soggetto gestore ha dovuto programmare un delicato intervento di messa in sicurezza.

Si ritiene inoltre che le controdeduzioni riportate al punto VII siano generiche e non coerenti con la reale situazione del territorio e che analizzino aspetti secondari che non hanno alcuna attinenza con le problematiche di sicurezza idraulica a cui la motivazione del parere fa riferimento (mantenimento sentiero inerbato, ripristino a prato, condotta invisibile, ecc...).





PUNTO VIII.

Premesso che l'Allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n° 42 del 03/05/2013 "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI. DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010. ARTICOLO 33, COMMA 3, LETTERA Q) DELLO STATUTO REGIONALE" stabilisce che: " *i beni culturali e paesaggistici di cui agli artt. 10, 136 e 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – eccettuati quelli ricompresi nella precedente lettera A – non costituiscono oggetto del presente provvedimento, data la forte differenziazione e peculiarità dei beni individuati ai sensi dei citati articoli del Codice. La compatibilità paesaggistica degli impianti idroelettrici, eventualmente realizzabili in tali ambiti tutelati, risulta già assoggettata a specifica valutazione da parte delle competenti Soprintendenze ai Beni Culturali e Paesaggistici, in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Capo IV del citato Codice, che determinerà, puntualmente e in concreto, con specifico riferimento ad ogni singolo progetto, l'eventuale compatibilità alla trasformazione, in ragione della sensibilità e vulnerabilità del bene oggetto di tutela*".

Inoltre, per quanto asserito dalla ditta proponente sulla mancanza di vincoli sull'area oggetto di intervento, appare opportuno ricordare in questa sede che l'area interessata dall'intervento (come l'intero territorio comunale di Cortina d'Ampezzo) sia sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 del D. lgs 42/2004 quale territorio di eccezionale valore paesaggistico con dichiarazione di notevole interesse pubblico del 10/06/1952. Sono pertanto totalmente infondate le affermazioni sulla mancanza di tutela dell'area.

Ciò posto, non si può che ribadire il contenuto del parere espresso dalla Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo in data 28/12/2020.

Si precisa infine che la Provincia di Belluno, con la citata nota n. 19730 del 02/08/2021, ha informato che in merito alla pratica n. 9134, relativa ai progetti idroelettrici delle ditte Boite S.r.l., Dolomiti Derivazioni S.r.l. e Regole di San Vito di Cadore, lungo il torrente Boite, sono in fase di definizione i provvedimenti finali di archiviazione di tutti tre i summenzionati progetti.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VISTA la nota prot. n. 206724 del 05/05/21 con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito di parere **non favorevole** di compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per le proprie osservazioni;

ALLEGATO B

AL DECRETO n. 29 del 7 SET. 2021

- PRESO ATTO che, in risposta alla nota di cui sopra, la società Tofana srl ha presentato le proprie osservazioni in data 13/05/2021 ed acquisite con prot. reg. n. 223124 del 14/05/21;
- CONSIDERATO il contributo istruttorio della Provincia di Belluno (prot. n.19730 del 02/08/21) acquisito con prot. reg. n. 344414 del 02/08/21;
- RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio ed esposte nella relazione istruttoria, sulle osservazioni presentate dalla società Tofana srl,


TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Vice-Presidente, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A., il rappresentante di Veneto Innovazione S.p.A., il rappresentante di Veneto Strade S.p.A. e il rappresentante dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario), esprime all'unanimità dei presenti di confermare

parere non favorevole

di compatibilità ambientale sul progetto in esame, in quanto la verifica effettuata non permette di escludere che la realizzazione e l'esercizio dell'intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi.

Il Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Dott. Luca Marchesi



VISTO: Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia



Il Segretario del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger



Il Dirigente della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Lorenza Modenese

